

COMUNE DI SILVANO PIETRA

(Provincia di Pavia)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI

CAPO I – NORME GENERALI

Art.1 – Principi Generali

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) l'apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie ed il subentro nella gestione delle sale biliardo di altri giochi leciti e/o di apparecchi previsti *dall'art. 110 TULPS* (di seguito definite «Sale Giochi»), disciplinate dall'art. 86 T.U.L.P.S.
 - b) l'attivazione di apparecchi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di trattenimento e svago per giochi leciti definiti dall'art.110 del T.U.L.P.S. all'interno di pubblici esercizi già autorizzati.

Art. 2 – Durata ed efficacia delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di sala giochi e le comunicazioni previste per l'attività di cui all'art. 1 lett. b) hanno efficacia a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in esse indicati.
2. L'autorizzazione comunale, la comunicazione di installazione di apparecchi, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi, devono essere tenute esposte nel locale e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza.

Art. 3 – Giochi d'azzardo

1. I giochi devono essere leciti.
2. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dalla Questura e *quelli non provvisti di nulla osta laddove richiesto (art. 110 c.6 e 7).*
3. E' vietata l'installazione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli privati ed associazioni di qualunque specie.

Art. 4 – Utilizzo di apparecchi

1. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:
 - a) ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne entro il secondo grado;
 - b) ai minori di anni 18 relativamente agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S..

Art. 5 – Informazioni al pubblico

1. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi previsti dall'art. 110 T.U.L.P.S. deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di cui al precedente art. 4.
2. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., deve essere esposto un regolamento riportante: il costo di una singola partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.
3. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art.110 del T.U.L.P.S., la tabella dei giochi proibiti dal Questore.
4. Si richiamano, per il resto, le prescrizioni contenute nell'art. 3 del D.M. 18/1/2007 e nell'art. 3 del D.M. 27/10/2003.

CAPO II – INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI IN ESERCIZI GIA' AUTORIZZATI

Art. 6 - Installazione di apparecchi per il gioco in pubblici esercizi già autorizzati

1. Per l'installazione e la sostituzione di apparecchi da gioco previsti dall'art.110 T.U.L.P.S., in esercizi già autorizzati ai sensi dell'art. 86 o 88 TULPS, il titolare deve inviare comunicazione in cui siano indicati il numero e la tipologia degli apparecchi di nuova installazione, ed alla quale sia allegata copia dei nulla osta ministeriali, oltre al regolamento del gioco e tariffario. Si richiamano le disposizioni in vigore riferite al limite massimo di giochi installabili di cui all'art. 110 c. 6 in relazione alla superficie e delle altre tipi di gioco.

CAPO III – SALE GIOCHI

Art.7 – Apertura, trasferimento di sede e variazioni di superfici delle sale giochi

1. L'attività di sala giochi è soggetta ad autorizzazione comunale, ai sensi dell' art. 86 del T.U.L.P.S..

2. Il trasferimento di sede di una sala giochi è soggetto a rilascio di autorizzazione, che dovrà essere richiesta ed ottenuta prima dell'effettivo trasferimento; l'autorizzazione sarà rilasciata secondo le disposizioni ed i criteri previsti per il rilascio delle autorizzazioni alle nuove aperture.

3. L'ampliamento e la riduzione di superficie di una sala giochi sono soggetti a semplice comunicazione.

4 Il titolare di autorizzazione per sala giochi deve comunicare l'installazione di nuovi apparecchi, indicandone il numero e la tipologia ed allegando copia dei nulla osta ministeriali, oltre al regolamento del gioco e tariffario.

Art.8 – Provvedimento autorizzatorio

1. Il Dirigente rilascia l'autorizzazione per l'apertura di sale giochi ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., nel rispetto del presente regolamento, dei regolamenti di Polizia Locale, del Regolamento di Igiene, della sorvegliabilità dei locali, delle norme relative alla compatibilità urbanistica e di destinazione d'uso dei locali, della regolarità delle certificazioni, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda

2. L'Amministrazione Comunale può richiedere documentazione integrativa entro il termine di cui al precedente comma 1, sospendendo il termine per la conclusione del procedimento, che riprende a decorrere dall'acquisizione delle integrazioni richieste.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è comunicato al Prefetto ed al Questore.

Art. 9 – Ubicazioni delle sale giochi e caratteristiche dei locali

1. I locali destinati alle sale giochi devono avere accesso al piano terreno, direttamente prospicienti la strada, ad eccezione di quelli all'interno di centri commerciali di grande e media struttura di vendita; non sono ammesse installazioni di giochi nel piano seminterrato

2. Il numero massimo di persone ammesse all'interno dei locali va determinato in rapporto alla superficie dei locali destinati al gioco, secondo i criteri stabiliti dall'art. 120 della circolare del Ministero degli Interni n.16 del 15/02/1951.

3. I locali di esercizio dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni in materia edilizia, igienico sanitaria, di sicurezza e sulla prevenzione incendi.

Art. 10 – Distanze ed altre caratteristiche dei locali

1. Si applica, per le sale giochi, la distanza minima da ospedali, case di cura e di riposo, chiese ed altri luoghi destinati al culto nonché da edifici scolastici di ogni ordine e grado, e dai centri giovanili, di mt. 100, calcolati secondo il percorso pedonale più breve.

2. In considerazione dei rilevanti problemi alla mobilità ed al traffico causati dalla presenza delle sale giochi, forti attrattori di esigenze di traffico, il rilascio della licenza, e l'ampliamento di superfici già autorizzate, sono subordinati alla dimostrazione, da parte del richiedente, del possesso di spazi pari ad almeno il 200% della superficie di somministrazione del nuovo pubblico esercizio, destinati

a parcheggio per la clientela ed aperti al pubblico senza alcun impedimento almeno negli orari di apertura dell'esercizio. Tali spazi potranno essere in proprietà o in uso esclusivo del richiedente, al chiuso o all'aperto, e dovranno essere adeguatamente pubblicizzati e reperiti in un raggio di 150 metri dal nuovo esercizio, distanza misurata con il percorso pedonale più breve.

3. Per le sale giochi presenti nei centri commerciali, la dotazione di cui al precedente comma 1 viene verificata all'interno della superficie complessiva destinata a parcheggio del centro commerciale stesso.

Art. 11 – Domanda per l'apertura di una sala giochi e relativi allegati

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una sala giochi dovrà essere inoltrata utilizzando l'eventuale modulistica che predisporranno gli uffici comunali.

2. La domanda dovrà contenere:

- a) le generalità complete del richiedente ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) il Codice Fiscale del richiedente e la partita I.V.A., se trattasi di società;
- c) l'ubicazione e l'eventuale insegna dell'esercizio;
- d) dichiarazione del rispetto delle caratteristiche minime e limitazioni per le sale giochi di cui al precedente art. 10;
- e) copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno.

3. Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) gli estremi della concessione edilizia o condono edilizio per verificare la destinazione d'uso dei locali;
- b) planimetria dei locali in scala 1:100 indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni di gioco;
- c) certificato di prevenzione incendi se i locali accolgono più di 100 persone contemporaneamente oppure se la centrale termica prevede tale certificazione;
- d) copie dei nulla osta rilasciate dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati;
- e) relazione previsionale di impatto acustico di cui all'art. 8 della L. n. 447/95
- f) documentazione comprovante la disponibilità dei locali.

Art. 12 – Subingresso

1. Il subingresso nella titolarità o gestione della sala giochi è soggetto a comunicazione.

2. Fino alla presentazione della comunicazione di subingresso non può essere esercitata l'attività.

3. Come disposto dall'art. 12 bis del Reg. Att. del T.U.L.P.S., come introdotto dal DPR 311/2001, nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta di titolare di un'impresa societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte.

Art. 13 – Orari

1. L'orario delle sale giochi è disciplinato, con apposita ordinanza, dal Sindaco.

2. Il Sindaco può stabilire norme particolari per il contenimento dei rumori e per evitare assembramenti; può altresì fissare limitazioni di orari per motivo di pubblico interesse o di ordine pubblico.

3. Le sale giochi ubicate nei Centri Commerciali di medie e grandi strutture di vendita e, in generale, nelle grandi strutture di vendita, mantengono gli orari di apertura e chiusura del Centro Commerciale nel quale sono inserite.

Art. 14 – Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente regolamento, si applicano alle domande di autorizzazioni ed alle comunicazioni presentate successivamente alla sua entrata in vigore.

Art. 15 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di Legge e/o di regolamenti vigenti, anche successivi, in materia.